UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE

Sede Legale: Piazza XX Settembre - 63095 Acquasanta Terme
Sede Amm.va: Via della Cartiera 1 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. (0736) 251746 – Fax 313016 - Codice Fiscale/Partita 02227590441

E-mail: infoposta@umtronto.it - **Web:** www.unione.trontovalfluvione.it - **Pec:** um.tronto@emarche.it
Servizio Agricoltura e Forestazione

Spett.le
Provincia di Ascoli Piceno
Settore II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: provincia.ascoli@emarche.it

Unione Montana Tronto e Valfluvione Prot. 0003891 del 29-10-2026

OGGETTO: *Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 D.Lgs. 152/2006) per il progetto di coltivazione cava di travertino dismessa con recupero ambientale – Ditta I CONCI S.R.L., sita nel Comune di Acquasanta Terme, località Ficciano – Rilascio Parere a seguito di pubblicazione integrazioni.*

Trasmissione parere di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);

VISTA la Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive);

VISTA la D.G.R. Marche n. 813 del 07/07/2014;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 2948 in data 11/08/2026, questo Servizio in qualità di autorità competente per la materia forestale e la tutela delle formazioni vegetali ai sensi della L.R. Marche n. 6/2005, avanzava formali perplessità in merito alla tipologia forestale insistente sull'area d'intervento, ipotizzando la presenza di superfici boscate come definite dall’art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. Marche 23 febbraio 2005, n. 6;
- tale stato di fatto non risultava tuttavia adeguatamente verificabile in mancanza dell'Allegato "Relazione Botanico-Vegetazionale", risultando pertanto preclusa a questo Ufficio la possibilità

di valutare la significatività degli impatti sul patrimonio naturale di propria competenza, nonché di stimare la congruità delle misure di mitigazione e compensazione necessarie ai fini del procedimento, necessarie per escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,

- contestualmente, si richiedeva all'Autorità Procedente di invitare il proponente alla trasmissione della documentazione integrativa (Relazione Botanico-Vegetazionale, Cartografia delle competenze e Piano delle Mitigazioni e Compensazioni);

PRESO ATTO CHE:

- in data 04/10/2026, con nota prot. n. 3553, questo Servizio ha ricevuto la documentazione integrativa prodotta dal proponente l'intervento, tra cui la *Relazione Botanico-Vegetazionale* redatta dal tecnico incaricato Dott. For. Emiliano Pompei, i cui contenuti vengono di seguito esaminati ai fini dell'espletamento dei pareri di competenza;

VISTO il suddetto allegato, ed in particolar modo dall'analisi dendrometrica, si rileva testualmente che *"da sopralluogo effettuato emerge che trattasi di una situazione borderline (di ex coltivo che sta evolvendosi in bosco ma dove ancora la copertura è discontinua al di sotto del 20%)"*. Il tecnico definisce la copertura arborea e arbustiva rilevata come "bosco d'invasione", supportando tale valutazione con un'analisi analitica da cui emerge che il rapporto tra la superficie di utilizzo e la superficie di copertura delle piante è pari a 0.18 (ovvero il 18%), valore non assimilabile a bosco. Nel calcolo viene considerato il rapporto tra l'area delle chiome pari al prodotto tra l'incidenza media di una chioma avente diametro di 6 metri e il numero di specie rilevate aventi diametro a petto d'uomo superiore a 6 cm e l'area complessiva invasa da vegetazione sparsa. La trattazione prosegue e chiarisce "*Correlando i dati acquisiti con l'interpretazione aerofotogrammetrica, si determina che il rapporto tra superficie di lavoro e proiezione delle chiome è inferiore al 20%, confermando che la vegetazione d'invasione non è definibile come "bosco" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 6/2005"*.

CONSIDERATO CHE:

- Data la natura non boscata della superficie, non può configurarsi la trasformazione del bosco, fissata e normata dall'art. 12 della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6, istituto che resta confinato ai soprassuoli boscati veri e propri, la cui competenza autorizzativa è in capo alla Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud;

Unione Montana Tronto e Valfluvione Prot. 0003891 del 29-10-2026

- qualora le attività estrattive interessano formazioni vegetali non riconducibili alla definizione di bosco, l'intervento ricade nell'ambito della disciplina delle attività estrattive di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 71/1997, nonché nelle tutele del Capo IV della L.R. n. 6/2005 *Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi* artt. 20 – 28, la cui competenza valutativa e prescrittiva è in capo allo scrivente Servizio nell'ambito dell'esercizio della delega trasferita a questa autonomia locale;

VISTO, il progetto di compensazione e calcolo dell'indennizzo a firma del tecnico incaricato, il quale, trattandosi di fattispecie rientrante nei parametri del Capo IV della L.R. n. 6/2005, richiama l'art. 23, comma 3, della medesima legge (che prevede la piantagione compensativa), mentre per le attività estrattive trova attuazione quanto normato dall'art. 6, comma 5, della L.R. n. 71/1997, il quale recita che *"l'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate, elencate all'articolo 1 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7"* (oggi sostituita dall'art. 20 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6) *"con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta"*, anziché il numero doppio previsto in via generale dall'art. 23, comma 3, della L.R. n. 6/2005;

VISTO ALTRESÌ che viene proposta, in maniera anomala, la compensazione mediante indennizzo economico richiamando impropriamente l'art. 12, comma 4, della L.R. n. 6/2005 (relativo invece alle riduzioni e compensazioni di superfici boscate). Tale opportunità compensativa risulta formalmente impropria; tuttavia, considerato che nella stessa relazione viene espressamente dichiarata la volontà della Ditta di ricorrere all'indennizzo economico, si evidenzia che le modalità di monetizzazione per il taglio delle "*formazioni vegetali non ricomprese nei boschi"* , pur non trovando specifica menzione nella legge sulle attività estrattive (L.R. 71/1997), trovano parziale riferimento normativo al Capo IV, art. 23, comma 3-bis, della L.R. n. 6/2005, ove si stabilisce che *"in luogo della piantagione compensativa il richiedente può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo"* secondo i criteri fissati con la D.G.R. n. 813 del 07/07/2014.

PRESO ATTO dell'attendibilità dei dati descrittivi e della non riconducibilità dell'area a bosco, si rendono necessarie alcune precisazioni in merito alla base di calcolo dell'indennizzo economico affinché la misura compensativa risulti coerente con il reale valore ecologico ed ambientale

Unione Montana Tronto e Valfluvione Prot. 0003891 del 29-10-2026

compromesso, nonché in modo da non pregiudicare né alterare la legittimità del parere di competenza.

RITENUTO che, partendo dal presupposto che si tratta di una superficie non assimilabile a bosco per via della discontinuità di copertura e della distribuzione irregolare dei soggetti, si verificano verosimilmente due situazioni:

1. Presenza di piante ad alto fusto "isolate", definite ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a), della L.R. n. 06/2005 come piante aventi diametro di almeno 15 cm a 1,30 m da terra, ben insediate e affrancate. Nelle prossimità delle stesse si sono insediate in maniera fitta altre specie pioniere con diametri del fusto misurati a 1,30 m anche al di sotto dei 10-15 cm. Tale fitta vegetazione pioniera non può essere presa in considerazione ai fini evolutivi in termini di ammissibilità a bosco: non trattandosi di superficie boscata ma di superficie in evoluzione, è verosimile ammettere che questi soggetti di piccolo diametro (sotto i 10 cm) soccomberebbero per assenza di luminosità e nutrienti sotto la dominazione degli esemplari più grandi.

2. Presenza di piante "in gruppo", definite ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. m), della L.R. n. 06/2005 come qualsiasi formazione composta da specie forestali di estensione inferiore a 2.000 mq e incidenza delle chiome inferiore al 20%. In tali gruppi, le piante ad alto fusto (diametro > 15cm) già affrancate presentano un'eterogeneità di conformazione che comprende sia specie forestali tutelate (ex art. 20 L.R. 6/2005) sia specie forestali non tutelate. Questa formazione riveste un importante ruolo ambientale, naturalistico, di nidificazione e ricovero, costituendo un rilevante indice di biodiversità. Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, la compensazione non può limitarsi ai soli soggetti tutelati, ma deve comprendere anche le specie non tutelate che abbiano comunque avuto modo di affrancarsi e arrivare a costituire la struttura del gruppo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- al fine di uniformare la base di calcolo della compensazione economica e non limitare la stima ai soli soggetti di grandi dimensioni o alle sole specie formalmente tutelate, nell'ambito delle funzioni delegate a questa autonomia locale, si ritiene necessario considerare nel conteggio non solo le piante ad alto fusto in senso stretto (diametro > 15cm), bensì tutte le piante (tutelate e non tutelate) che per diametro del fusto si sono affrancate e che, in assenza dell'intervento di cava, avrebbero costituito un gruppo vegetazionale di neo-formazione. A tal fine, viene assunto come parametro di riferimento e conteggio ogni esemplare con diametro del fusto misurato a 1,30 m da

Unione Montana Tronto e Valfluvione Prot. 0003891 del 29-10-2026

terra pari o superiore a 10 cm, escludendo il solo novellame di piccolissimo diametro destinato a soccombere per competizione intraspecifica;

- per la quantificazione dell'indennizzo si richiama il Criterio 2 di cui alla D.G.R. n. 813 del 07/07/2014 ("Determinazione dell'indennizzo sulla base dell'applicazione di criteri di calcolo dello stesso"), in quanto, a differenza del Criterio 1, tiene conto della compensazione di piante radicanti in gruppo ed è strettamente attinente al caso specifico. Tale criterio parametrico si compone di tre indici: E (indice estetico e fitosanitario), U (indice di localizzazione) e G (indice dimensionale). Poiché la D.G.R. n. 813/2014, per il criterio G (indice dimensionale) non contempla esplicitamente le piante con diametro compreso tra 10 cm e 15 cm, questo Servizio, nell'esercizio della propria autonomia tecnico-amministrativa delegata, stabilisce di attribuire a tale classe diametrica l'indice dimensionale G = 2.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, dall'esame della documentazione integrativa non si evincono motivazioni ostative al rilascio del parere di competenza da parte di questo Servizio.

PERTANTO, si rilascia **PARERE FAVOREVOLE** all'intervento in oggetto nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti:

1. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'abbattimento in bollo e prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di cantiere, la Ditta proponente dovrà trasmettere a questo Ente la rimodulazione del calcolo della compensazione economica applicando il Criterio 2 della D.G.R. n. 813/2014, includendo tutte le specie (tutelate e non) con diametro maggiore o uguale a 10 cm a 1,30 m dal suolo e applicando l'indice G = 2 per i soggetti con diametro compreso tra 10 cm e 15 cm.

2. L'efficacia del presente atto è condizionata al successivo rilascio della formale autorizzazione all'abbattimento ai sensi del Capo IV della L.R. n. 6/2005 e all'avvenuto versamento dell'indennizzo re-impostato nei termini sopra prescritti.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Agr. Citeroni Stefano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Unione Montana Tronto e Valfluvione Prot. 0003891 del 29-10-2026

***** CONTIENE FILE ALLEGATI *****
***** NON CONSULTABILI DA BROWSER *****

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0022139 in data 29/10/2026 11:02

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Prot. N.3891 del 29-10-2026 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art.19 D.Lgs.152/2006) - Progetto di coltivazione cava di travertino dismessa con recupero ambientale - Ditta I CONCI S.R.L., Comune di Acquasanta Terme, località Fi

Protocollo Mittente

Numero 0003891 del 29/10/2026

Classificazione da Titolario

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 15 - VIA (Valutazione impatto ambientale): pareri

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

COMUNE DI ... - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: BB75CAE9CB2FC58B870343733C0B7BD9E006A84ED236B1C791459B1E6CC75B1F; Algoritmo: SHA-256

- Prot_Par 0003891 del 29-10-2026 - Documento Nota UMTVF-Provincia di AP- Integraz. Verifica assog. a VIA-Cava I Conci-Acquasanta_signe

- Prot_Par 0003891 del 29-10-2026 - Documento Nota UMTVF-Provincia di AP- Integraz. Verifica assog. a VIA-Cava I Conci-Acquasanta.pdf

- Segnatura.xml

APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI